

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3268

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SERVELLO, MAGNALBÒ, PASQUALI,  
SILIQINI, CARUSO Antonino e BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1998**

—————

Modifica degli articoli 414 del codice civile e 712 del codice  
di procedura civile ed istituzione della procura giudiziaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituto dell'interdizione (articoli da 414 a 432 del codice civile; articoli da 712 a 720 del codice di procedura penale) nacque con il fine di tutelare gli interessi di persone impedita da un'abituale infermità di mente.

Trattavasi però, di soggetti in prevalenza psicotici (schizofrenici, paranoici e simili), capaci di organizzare forme e meccanismi di violenza dalle conseguenze talvolta serie. Si rendeva pertanto necessario il loro ricovero in ospedali psichiatrici o nei manicomi dove, nei casi più gravi venivano messi nella condizione di non nuocere nè a se stessi nè agli altri, mediante l'adozione di mezzi di contenzione quali fasce, cinghie, corsetti, camicie (dette di «forza»), letti, celle imbotite.

Al ricovero, talvolta coatto, seguiva, *ope legis*, l'interdizione per cui i due aspetti finirono con il fondersi ed identificare in quest'ultima uno stato sgradevole, un marchio: interdizione divenne così sinonimo di alienazione nelle sue peggiori forme.

Questa restrizione ha avuto valore per tutto il periodo dell'applicazione della legge manicomiale 14 febbraio 1904, n. 36, ove il «paziente» subiva il ricovero definitivo convalidato da sentenza del tribunale perchè pericoloso per sè e per gli altri o perchè aveva comportamenti di pubblico scandalo.

Era quasi prassi automatica l'applicazione dell'istituto giuridico dell'interdizione.

Con la legge 13 maggio 1978, n. 180, tali disposizioni sono state abrogate, ma rimane pur sempre valido l'istituto obbligatorio dell'interdizione come unico strumento forte, ma estremamente limitativo della capacità giuridica del soggetto.

Anche i malati di Alzheimer e di Pick sono affetti da infermità mentale. Ma non costituiscono per questo alcun pericolo nè per sè nè per i loro simili; al pari degli psicotici tuttavia possono non essere in grado di tutelare i propri interessi patrimoniali.

La loro capacità di agire o capacità civile viene più o meno gravemente scemata dalla malattia stessa.

Nonostante la loro infermità, almeno nella fase iniziale della malattia, sono capaci di comunicare ancora purchè si sappia e si voglia sintonizzarsi sulla loro stessa lunghezza d'onda. Ne discende, pertanto, l'opportunità di sostituire l'interdizione con una più equa tutela, in funzione delle residue capacità civili che devono essere verificate di volta in volta, per ogni singolo caso e per ogni atto o negozio giuridico a seconda dell'importanza degli stessi e dell'entità del patrimonio messo in pericolo dal soggetto.

Si ritiene pertanto che per i malati di Alzheimer o di Pick l'interdizione non debba essere un provvedimento giuridico obbligatorio bensì facoltativo e che gli interessi loro e degli eredi possano essere analogamente tutelati se l'interdizione viene sostituita da una più dignitosa «procura giudiziaria».

Ricordiamo che in Francia è già operante, accanto alla tutela e la cura, l'istituto della salvaguardia (*sauvegarde de justice*) che si propone gli stessi scopi della procura giudiziaria e lo stesso vale per la Spagna con la *incapacitacion* e per l'Austria con la *Sachwalterschaft* che ha funzione amministrativa e di procura.

L'istituto della «procura giudiziaria» si può realizzare mediante l'aggiunta di un secondo comma all'articolo 414 del codice civile e di un periodo al primo comma

all'articolo 712 del codice di procedura civile: con essi è stabilito che il decreto di nomina del procuratore, attraverso il quale viene conferita allo stesso la rappresentanza necessaria per il compimento di atti giuridici, è rilasciato da un notaio avendo questi vagliata la documentazione probatoria, pre-

vio nulla osta del tribunale che dovrà pervenire al notaio entro un mese dalla sua richiesta (vale la regola del silenzio-assenso).

Si confida, pertanto, in un convinto ed ampio consenso che traduca celermente in a norma la presente proposta.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 414 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«È fatto salvo il caso di persone risultate affette dai morbi di Alzheimer o di Pick, la cui tutela può venire esercitata avvalendosi dell'istituzione della procura giudiziaria. La stessa è rilasciata dal tribunale territorialmente competente con un decreto del presidente, da emanare entro trenta giorni dalla presentazione ad un notaio della richiesta, corredata della documentazione necessaria, da parte della persona fisica o giuridica che provvede abitualmente alle necessità quotidiane dell'infermo o inferma. In caso di mancata emissione del decreto o del rigetto motivato dell'istanza entro il termine prescritto, la procura giudiziaria si ritiene assentita.

## Art. 2.

1. All'articolo 712 del codice di procedura civile, al primo comma, dopo le parole: «La domanda per interdizione o inabilitazione» sono inserite le seguenti: «o per ottenere la procura giudiziaria».